

Dario D'Alessandro

Il codice delle biblioteche. Nuova edizione ampliata e aggiornata

Milano, Editrice Bibliografica, 2007, p. XII, 741
ISBN 978-88-7075-648-7
€ 80,00

Sono passati cinque anni dalla prima edizione del *Codice delle biblioteche* di Dario D'Alessandro, testo di indiscussa utilità e riconosciuta e originale struttura, ed ecco pronta una nuova edizione, notevolmente ampliata (oltre duecento pagine sono state aggiunte rispetto alla prima edizione), che attesta da un lato la bontà di quell'impostazione, che si conferma ancora attuale, reggendo bene un tale implemento, e dall'altro dimostra una volta di più quel vistoso accrescimento della produzione legislativa in materia di beni culturali e biblioteche, di cui si aveva certamente notizia, ma i cui termini quantitativi non avevamo ancora del tutto percepito e che qui vengono invece puntualmente registrati.

Un codice, nell'accezione non strettamente legislativa e giuridica del termine, raccoglie tutta la produzione normativa (in pratica la vigente, con esclusione pertanto di quella propriamente "storica") di un determinato settore disciplinare (in questo caso quello delle biblioteche, tratto dalle più varie fonti regolamentari). L'utilità è immediata: si tratta di poter dominare tutte le norme in vigore che si riferiscono a quell'area tematica, con brevi cenni introduttivi molto puntuali che ne spiegano la genesi capitolo dopo capitolo, rintracciate non solo nel campo più scontato delle leggi, ma anche in quello, piuttosto sterminato a dire il

vero, delle deliberazioni, dei regolamenti attuativi, degli accordi tra enti, dei decreti rettorali, dei provvedimenti e delle direttive, insomma tutto l'insieme delle "norme correlate" che a volte, come sappiamo, risultano più efficaci delle leggi da cui derivano, quando non le esplicano in termini più chiari e compiuti. È uno strumento fondamentale, da tenere sempre a portata di mano, che elimina, sulla propria scrivania o nei ripiani retrostanti, più di qualche chilo di fotocopie che ormai divenivano sempre più difficilmente consultabili, ma soprattutto mette in relazione intelligente le leggi tra loro, aiuta con una buona dotazione di indici la ricerca della norma, avvicina leggi (pensiamo a quelle regionali) che trattano argomenti affini ma che, senza il "Codice D'Alessandro" ben difficilmente si sarebbero potute confrontare. Ma parlare della seconda edizione di un qualsiasi testo significa rintracciare quali sono le parti modificate, integrate e di nuovo inserimento, per capire se e in che termini il testo originario è stato sottoposto a un lifting superficiale o a un'operazione che invece va più in profondità, o da quali leggi quello stesso testo è stato in qualche modo maggiormente influenzato, oltre che arricchito quantitativamente. Come, d'altra parte, tutto il *corpus* di nuove norme qui aggiunte, si può percepire come una sorta di particolare sismografo delle preoccupazioni professionali di questi ultimissimi anni, generate dalla componente professionale più attenta e avvertita, cui si accostano quelle sopraggiunte da altre fonti, "calate" dall'alto, e di cui è inevitabile scorgere e percepire, almeno dal nostro pun-

to di vista, più di una caratteristica impositiva.

Inevitabilmente, e certo non riveliamo nulla di eccezionale in questa affermazione, il testo di legge che maggiormente si è percepito dalla lettura di queste pagine è proprio il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, il cosiddetto Codice Urbani (più propriamente il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), emanato proprio a cavallo tra le due edizioni del Codice D'Alessandro. I concetti fondanti di tutela e valorizzazione, con i riferimenti al rinnovato Titolo V del testo costituzionale, si associano a tutti i richiami, puntualmente registrati e utilissimi, che il Codice Urbani fa a proposito delle biblioteche, dalla sua definizione come "struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio", alla gratuità del suo accesso, dal carattere di demanialità delle sue raccolte allo scarto delle stesse, fino al divieto di uscita dal territorio nazionale dei "beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di una biblioteca" (p. 21), o alle forme diverse di gestione e valorizzazione del servizio.

Impossibile, ma anche inutile, dar conto qui di tutte le integrazioni effettuate. Si pensi alla legge sul deposito legale (legge 15 aprile 2004, n. 106) e al suo regolamento (dpr 3 maggio 2006, n. 252), argomento quotidiano di infinite discussioni fra i tanti colleghi impegnati su questo fronte, o alla disciplina del diritto d'autore, con le connesse leggi di attua-

zione delle direttive europee, ampiamente riportate nell'unico vero nuovo capitolo del volume, quello sulla *Normativa dell'Unione europea*, per ritornare all'utilissima parte dedicata alla legislazione regionale, dove viene evidenziata, tra l'altro, con un'ampia presentazione la recente legge regionale del Friuli Venezia Giulia, la n. 25, promulgata il 1° dicembre 2006. Come ritroveremo, nuova "accessione" di quest'ultima edizione è anche il fondamentale e innovativo testo, su cui non si spenderanno mai troppe parole di plauso, che sono le *Linee di politica bibliotecaria per le autonomie locali*, elaborate da ANCI-UPI-Regioni nel 2004 e che nell'opera di D'Alessandro ritroviamo nel capitolo sulla normativa regionale. E noteremo registrata anche la tendenza recente, diffusa in certe regioni italiane (Liguria e Sardegna, per esempio, con leggi regionali promulgate nel 2006), ad emanare norme non unicamente pertinenti la biblioteca pubblica, quali il *Testo unico in materia di cultura* nel caso della Liguria, o le *Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura* per la Sardegna, che già in epigrafe fanno capire come si preferisca, ormai, formulare leggi più ampie in materia di beni culturali, in cui far



rientrare, in un paio di articoli, solo principi generali ed enunciazione di indirizzi in materia di biblioteche, demandando ad atti di competenza della Giunta, quali il programma annuale di attuazione, una normativa più dettagliata ma anche più flessibile nel tempo. Una tendenza, è stato detto, verso una progressiva delegificazione delle classiche norme sulle biblioteche, che in questa sede non ci è possibile approfondire ma che meriterebbe forse maggiore attenzione.

Tornando alle novità più evidenti del *Codice delle biblioteche*, non si può non notare lo spazio dedicato a nuovi temi: dalle disposizioni speciali per i bibliobus, all'uso di Internet in biblioteca, per non parlare del capitolo sul trattamento dei dati personali, molto ampliato e rinnovato rispetto alla precedente edizione. È un *Codice* che muta, secondo una linea che, ci è parso, vuole privilegiare la "praticità" del suo utilizzo e che non stenta a illustrare norme attuate anche in modesti ambiti territoriali, ma di pratica applicazione perché rielaborabili agevolmente per altre realtà. Si pensi, tanto per fare qualche esempio, al Regolamento della Biblioteca civica di Abano Terme (2006) o alla Carta dei servizi della Biblioteca Astense (2004), eletti nel Codice D'Alessandro, come altri regolamenti di settore e più specifici, a norme esemplificative e di immediata fruibilità.

Si accennava al fatto che un *Codice delle biblioteche*, trattando solo la legislazione vigente, non può attardarsi a riportare anche quella "storica". Il rischio, sia pure limitato a poche esemplificazioni, sarebbe infatti quello di consegnarci un testo ancora più voluminoso e scarsamente

leggibile, dove norme non più in vigore potrebbero confliggere con quelle che invece lo sono, suscitando non poche confusioni nel lettore meno esperto. Ma poiché D'Alessandro sa bene che non è possibile prescindere del tutto dalla storia, e nemmeno da quella legislativa, nelle premesse ai singoli capitoli o alle diverse trascrizioni delle norme, traccia una sia pur breve introduzione storica. Spiega, in altre parole, come si è addivenuti a quel risultato.

Già nella prima edizione avevamo apprezzato un'eccezione a questo assunto, ovvero la pubblicazione di tutto il "vecchio" articolo 117, accanto al "nuovo" della nostra Carta costituzionale: un modo per far comprendere un tratto fondamentale dell'evoluzione costituzionale, anche nel più ristretto settore dei beni culturali. E uno tra i tanti esempi che potremmo conclusivamente fare, non presente nella precedente edizione ma che ritroviamo invece in quella odierna, è quello sulla Commissione Franceschini, nota a chi si occupa di legislazione dei beni culturali in Italia perché per la prima volta conìò nel 1966 una fortunata definizione di "bene culturale", lontana dalle tentazioni estetizzanti di qualche decennio prima e ancora attualissima, come "testimonianza avente valore di civiltà". Pur non avendo riflessi diretti con la legislazione più recente (se si eccettua la "migrazione" di quella definizione nell'art. 2, c. 2 del Codice Urbani), e tanto meno con quella bibliotecaria, ci è piaciuto veder ricordato in un *Codice delle biblioteche* la Commissione Franceschini a proposito dei lavori preparatori per l'istituzione del Ministe-

ro dei beni culturali, ma soprattutto per quella "dettagliata documentazione sullo stato di grave pericolo incombente sul patrimonio artistico italiano" (p. 3), dinanzi agli scempi che proprio in quegli anni imperversavano nel paese. Un lavoro di documentazione che ebbe il merito di fermare, almeno in parte, quel disastro annunciato, e la cui precisione e autorevolezza di denuncia ancora oggi rimpiangiamo.

Romano Vecchiet

Biblioteca civica "V. Joppi"
Udine

romano.vecchiet@comune.udine.it